



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV

COMUNICATO UFFICIALE N° 01 – 01 LUGLIO 2025

Riunione del 20 Giugno 2025

97.24.25 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEL TESSERATO:

- Sig. ..omissis..

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da:

- Avv. Massimo Rosi Presidente
- Avv. Antonio Amato Vice Presidente
- Avv. Antonio Mennuni Componente

Con atto di deferimento relativo al procedimento n. 130/20-24 la Procura Federale richiedeva al Tribunale Federale di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare nei confronti di:

- ..omissis..: *“Per aver, in violazione dei principi informatori di probità e correttezza, ex artt. 18 Statuto FIPAV, 18 R.A.T., 1 e 5 Codice Etico Federale, 2 Codice Comportamento Sportivo CONI, 1 e 74 Reg. Giur., indirizzato, a mezzo messaggistica WhatsApp, alla minore ..omissis.., atleta da lui affidata in funzione della qualifica rivestita di allenatore, più note vocali dal contenuto equivoco e erotico, così invadendo la sfera sessuale della minore e provocando alla stessa uno stato di prostrazione e turbamento emotivo. Contestate le aggravanti di cui alle lettere A, B e D dell'art. 102 Reg. Giur.”*

oooooooooooooooooooo

Il Tribunale Federale deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione dell'incolpato per l'udienza del 20 Giugno 2025 in videoconferenza dove, alla presenza del Procuratore Federale Fipav, Avv. Giorgio Guarnaschelli, risultava collegato il difensore nominato Avv. Michele Godina unitamente all'incolpato.

Il Procuratore Federale, dopo ampia illustrazione dell'atto di deferimento, concludeva per la dichiarazione di responsabilità disciplinare dell'incolpato proponendo la sanzione della sospensione da ogni attività federale per anni 5 (cinque).



L'Avv. Michele Godina, riportandosi integralmente alle deduzioni svolte nelle memorie difensive ed alla documentazione depositate in data 16.06.2025, insisteva nelle rassegnate conclusioni chiedendo il non luogo a sanzione a carico dell'incolpato e, in subordine, l'applicazione nei confronti dello stesso di una sanzione lieve nei limiti del richiamo o della ammonizione, confermando di aver rinunciato alla richiesta di escussione del teste indicato nella predetta memoria, come da comunicazione mail del 20 Giugno 2025.

Il Tribunale, all'esito della predetta udienza, dava lettura del dispositivo riservandosi il deposito delle motivazioni entro 10 gg.;

IL TRIBUNALE FEDERALE

- Letti gli atti ed esaminati i documenti;
- Udita la relazione del rappresentante della Procura Federale e delle conclusioni dallo stesso rassegnate;
- Udito il difensore dell'incolpato e preso atto delle conclusioni dallo stesso rassegnate;
- Preso atto delle memorie difensive depositate dall'incolpato e della documentazione del procedimento;

OSSERVA

La fattispecie all'esame trae origine dalla segnalazione n. 32/2025 del 15.04.2025 a mezzo della quale il Presidente del Safeguarding Office della Fipav sottoponeva all'attenzione della Procura Federale i contenuti del procedimento aperto su istanza di un sodalizio affiliato Fipav, avente ad oggetto la denuncia di comportamenti integranti delle fattispecie illecite che avevano coinvolto una atleta minorenni, avuto riguardo del contenuto di alcuni messaggi vocali whatsapp alla stessa inoltrati dall'allenatore del sodalizio Sig. ..omissis.. nella sua funzione di allenatore.

Appresi i delicati contenuti dell'esposto, la Procura Federale Fipav dava seguito all'istruttoria con l'acquisizione di ulteriori elementi probatori a sostegno della condotta denunciata, quali l'atto di denuncia querela depositato alle autorità dai genitori dell'atleta minore e la registrazione dei messaggi vocali oggetto di denuncia.

Una volta acquisiti i predetti elementi probatori e ritenuta la oggettiva gravità della condotta denunciata, la Procura Federale Fipav, anche in ragione della palese sussistenza di elementi integranti illecito disciplinare in forza dell'evidente contenuto equivoco ed erotico dei messaggi vocali inoltrati dall'incolpato all'atleta minorenni, ritenendo pertanto concluse le indagini relative al procedimento, inviava all'incolpato, in data 07.05.2025, atto di conclusione delle indagini all'esito del quale



perveniva la nomina a difensore del tesserato indagato con richiesta di copia degli atti del procedimento.

La Procura Federale, ritenendo comunque esaurita la fase istruttoria e comunque comprovata la dedotta responsabilità disciplinare in capo all'incolpato, in data 29.05.2025 lo deferiva innanzi a questo Tribunale con il capo di incolpazione riportato in epigrafe.

Premesso quanto sopra, il Tribunale Federale, dopo aver esaminato e valutato attentamente la documentazione e le circostanze del procedimento in esame nonché le deduzioni svolte dall'incolpato nelle memorie difensive depositate ed in udienza, ritiene che la condotta assunta dall'incolpato sia di particolare gravità e meritevole di adeguata quanto proporzionata sanzione disciplinare alla stregua delle motivazioni che qui di seguito si espongono.

Preliminarmente, questo Tribunale, ritiene opportuno richiamare, in ragione della delicatezza delle tematiche sottese al caso in esame, l'importanza del ruolo di un allenatore in un ambito sportivo e sociale, soprattutto in presenza di atleti minori.

Il ruolo di allenatore che può definirsi anche come quello di "formatore", ha assunto nel tempo una rilevanza ed importanza nel mondo dello sport e nel sociale non solo come figura di riferimento da cui acquisire competenze tecnico-sportive ma anche quale fonte di trasmissione di valori umani e sociali, quali aspetti fondamentali per la crescita sportiva di ogni atleta nella vita quotidiana con una particolare incidenza di tali aspetti quando si è in presenza di atleti minori.

Al ruolo di allenatore deve pertanto attribuirsi - anche in una sorta di "sostituzione" temporanea in un ambito sportivo del ruolo educativo naturale attribuito nel sociale ad ogni genitore - l'onere di trasmissione di valori sportivi, umani e sociali fondamentali nella vita quotidiana quali il rispetto, la responsabilità, l'accettazione delle regole, la collaborazione, l'inclusione e la socializzazione.

L'allenatore, quindi, rappresenta il modello da imitare che racchiude in sé funzioni cardine per lo sviluppo dei suoi atleti ma prima ancora dei suoi ragazzi: è educatore, è formatore, è tecnico.

Premesso quanto sopra, venendo al merito del caso in esame, il Tribunale ritiene che i valori e le importanti funzioni sopra richiamate siano state gravemente disattese dall'incolpato.

Non solo.

La condotta tenuta dall'incolpato, secondo il Tribunale, pur con caratteristiche diverse, deve purtroppo annoverarsi in quelle gravissime fattispecie di "violenza" e "abuso" in ambito sportivo di cui non si vorrebbe mai sentir parlare come del resto anche al di fuori di tale ambito e nel contesto sociale.



A tali conclusioni perviene il Tribunale una volta ascoltati attentamente i messaggi vocali inoltrati tramite la piattaforma whatsapp dall'incolpato, nella sua funzione di "allenatore", ad una atleta minore di soli quattordici anni dallo stesso allenata che, pertanto, deve intendersi solo una vittima di tale condotta.

Sul tenore dei messaggi vocali, il Tribunale evidenzia il carattere assolutamente ambiguo, dallo sfondo erotico e provocatorio, laddove un soggetto maturo, approfittando della sua funzione di allenatore, intrattiene palesemente ed al di fuori di ogni normale rapporto o contesto allenatore/atleta, un assurdo dialogo con una propria atleta minore finalizzato certamente a provocare sulla stessa delle reazioni dal carattere "intimo", così integrandosi il carattere di violenza o abuso sopra richiamato con ogni conseguente e gravissimo turbamento in capo alla stessa atleta minore.

Nell'inverosimile quanto assurdo racconto di presunti sogni da parte dall'incolpato si percepiscono chiaramente i reali intenti di molestia dello stesso, il tutto connotato da una irrealistica dovizia di particolari e anche da un finto imbarazzo dell'incolpato: In un vocale viene fatto più volte riferimento, infatti, ad un terzo soggetto asseritamente "geloso" della giovane atleta e del rapporto della stessa con l'incolpato così da volersi creare un carattere di impropria intimità tra gli interlocutori; sempre nell'ambito dei sogni dell'incolpato l'atleta era poi divenuta "grande" e lo stesso si spinge ad affermare "...ci siamo divertiti tutta la notte i particolari li lasciamo stare"; nella descrizione dei famigerati sogni si parla anche di una pseudo trasferta (Milano) laddove la minore bussa durante la notte alla porta della stanza di albergo dall'incolpato per studiare e dove poi lo stesso descrive così i fatti "...ci siamo baciati e passato la notte assieme...". Il tutto connotato da un reiterato invito dall'incolpato a cancellare i messaggi per poi insistere con un significativo messaggio di testo: *"Hei bellissima ma faceva proprio schifo il sto sogno.."* con ciò attestandosi ancor di più i reali intenti molesti e provocatori dell'autore dei vocali.

La difesa dell'incolpato, nella memoria depositata, tenta di invocare un "clima di affiatamento" tra l'allenatore e l'atleta quale capitana della squadra, nonché una consuetudine dell'incolpato a scambiarsi messaggi con lei e le altre giocatrici. Contrariamente a quanto dedotto dalla difesa priva di alcuna incidenza causale risulta poi essere la data precisa di invio dei messaggi vocali, la cui paternità in capo all'incolpato viene più volte confermata anche con la produzione in giudizio delle relative registrazioni. Nessuna rilevanza con l'oggetto del procedimento possono assumere gli altri messaggi tra le parti in questione depositati dalla difesa così come appare assolutamente inidoneo a supportare la difesa svolta lo strumentale e deprecabile richiamo *"...alla pesante situazione in famiglia e il difficile rapporto con*



il padre...” della minore, quale situazione che avrebbe “indotto” l’incolpato a dare troppa confidenza all’atleta.

Ciò stante, le argomentazioni difensive non risultano condivisibili, potendosi solo evidenziare le reiterate ammissioni svolte nella memoria in relazione alla “inopportunità” di invio degli audio in questione *“...frutto di una situazione che è sfuggita di mano, del tutto involontariamente, come si evince dall’imbarazzo del tono di voce nell’ultima parte del messaggio...”*.

Ugualmente non può essere considerata quale esimente di responsabilità la circostanza che l’incolpato abbia svolto negli anni passati l’attività di allenatore sempre con ottimi risultati, poiché la disamina del presente procedimento esula, in tutta evidenza, da qualsivoglia risultato sportivo conseguito.

Per concludere, il Tribunale ritiene inoltre utile rammentare che in ambito sportivo, la violenza e l’abuso si possono manifestare in varie forme anche diverse dalla mera violenza fisica, atteso che anche la violenza psicologica, a sfondo sessuale, come nel caso in esame, provoca per le vittime conseguenze negative significative sia a livello fisico che psicologico influenzando la loro autostima, salute mentale e prestazioni sportive.

A prescindere, quindi, dall’esito degli accertamenti che saranno effettuati dalla Magistratura ordinaria, il contegno tenuto dell’incolpato e la gravità dei fatti denunciati oltre ad aver determinato grave sconcerto e turbamento nella psiche dell’atleta minore, hanno inoltre cagionato grave disdoro alla Federazione Italiana Pallavolo e al movimento pallavolistico tutto.

Per tutte le suesposte ragioni, ai fini dell’applicazione della sanzione, nessuna circostanza attenuante può essere minimamente considerata, mentre la gravità dei fatti, la minore età dell’atleta e le ulteriori circostanze fattuali così come evidenziate in motivazione, inducono questo Tribunale a ritenere equa l’applicazione della sanzione massima prevista dall’ordinamento sportivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale delibera di infliggere la sanzione della radiazione a carico del sig. ..omissis..

Roma, 28 Giugno 2025

IL PRESIDENTE

F.to Avv. Massimo Rosi

Affissione all’Albo 01 Luglio 2025